



Sentenza n. 201/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37334 del registro di segreteria, proposto dal Sig.
XX, nato a Bari il XX, (C.F.XX), rappresentato e difeso, congiuntamente o
disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Zhara Buda C.F.
ZHRMSM67P23C351S; p.e.c. massimozharabuda@ordineavvocatiroma.org
e Claudia Zhara Buda (C.F. ZHRCLD62P66C351Y; p.e.c.
claudiazharabuda@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Roma, Via Taggia n. 55,

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura
Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri –
costituito in giudizio a mezzo memoria difensiva del Generale B. Roberto
Pedullà

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 15 luglio 2025 i difensori delle parti presenti

	FATTO	
	Con ricorso depositato in data XX il sig. XX, ex carabiniere, dopo aver	
	ripercorso i tratti fondamentali della propria carriera lavorativa, ha posto in	
	evidenza che, sin dal dicembre XX ha avuto un primo episodio di	
	fibrillazione atriale al quale conseguiva un primo ricovero presso l'Ospedale	
	Miulli a seguito del quale veniva dimesso con la diagnosi di “XX”.	
	Riferisce che ulteriori episodi clinici riguardanti il cuore si sono verificati nel	
	dicembre XX e nel XX ai quali faceva poi seguito, nell'aprile XX,	
	l'applicazione di terapia anticoagulante ed aritmica.	
	Fa presente, poi, che nell'agosto XX, a seguito di un alterco sul luogo di	
	lavoro, gli venivano prescritti diversi giorni di riposo sempre per	
	problematiche di natura cardiaca.	
	In data XX gli veniva diagnosticata la patologia “XX” ed un conseguente	
	periodi di riposo lavorativo e successiva astensione da lavoro stressante.	
	Dopo diverse ed ulteriori prescrizioni mediche, in data XX veniva giudicato	
	non idoneo al servizio incondizionato ed idoneo al transito a domanda nei	
	ruoli civili.	
	Pertanto, in data XX presentava domanda di pensione privilegiata; tuttavia il	
	competente comitato di verifica riteneva che le patologie sofferte non fossero	
	dipendenti da causa di servizio.	
	Il XX, ha quindi proposto ricorso, senza attendere il provvedimento	
	dell'amministrazione previdenziale, sottoponendosi, <i>medio tempore</i> ad	
	un'ulteriore visita specialistica presso il Dipartimento Salute mentale	
	dell'ASL di Potenza che ha attestato la sussistenza di un disturbo ansioso	
	depressivo conseguente all'evento lavorativo sopra indicato dell'agosto XX.	
	2	

	Ha quindi contestato il giudizio della CMO reso in ordine alla dipendenza	
	concausale delle patologie con il servizio prestato argomentando in ordine	
	alle fortissime tensioni emotive che hanno causato i fenomeni di aritmia ed i	
	conseguenti disturbi ansioso depressivi, richiamando più volte, in	
	particolare, l'episodio verificatosi nell'agosto XX ed ha concluso chiedendo	
	l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "XX" e	
	"XX" ed il conseguente accertamento del diritto alla percezione della	
	pensione privilegiata ordinaria a vita per la 5^categoria, Tab. A ovvero della	
	diversa categoria a decorrere dalla data della domanda, oltre rivalutazione	
	monetaria ed interessi sulle somme tardivamente corrisposte.	
	Si è costituito il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha in	
	primo luogo eccepito il difetto di interesse in relazione al provvedimento	
	negativo emesso riguardante il riconoscimento dell'equo indennizzo per	
	carenza di giurisdizione.	
	Nel merito ha insistito per l'infondatezza del ricorso ricordando il carattere	
	vincolante del parere espresso dal competente Comitato di verifica e	
	dell'assenza di elementi utili forniti dal ricorrente in sede istruttoria.	
	Si è costituita l'INPS che ha laconicamente insistito per l'infondatezza del	
	ricorso, non avendo avuto, in sede amministrativa, la documentazione	
	necessaria per la valutazione della causa di servizio, eccependo, inoltre, il	
	divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Con ordinanza resa a verbale all'udienza del XX il giudice originariamente	
	assegnatario del giudizio ha conferito incarico all'UML istituito presso il	
	Ministero della Salute per rendere parere medico legale sui quesiti indicati	
	nella cennata ordinanza, dando il termine di 120 giorni per presentare il	
	3	

	parere,	
	A seguito dell’assegnazione del giudizio a questo Giudice, all’udienza	
	dell’11 dicembre 2024 parte ricorrente ha chiesto che venisse valutata la	
	possibilità di affidare il parere medico legale ad altro organo, non essendo	
	ancora pervenuto il richiesto parere.	
	Pertanto, con ordinanza n.80 del 16 dicembre 2024 questo Giudice ha	
	revocato la predetta ordinanza a verbale ed ha dato incarico al Collegio	
	medico legale istituito presso l’ASL Bari, di rendere il prescritto parere in	
	ordine alla verifica circa la dipendenza da causa di servizio delle seguenti	
	infermità: a) XX, specificando, in caso affermativo, la classificazione	
	tabellare delle menomazioni eventualmente riscontrate.	
	L’adito organo ha depositato il proprio parere in data XX, concludendo nel	
	senso di ritenere dipendente da causa di servizio la sola patologia di cui al	
	precedente punto b), ascrivibile alla categoria VIII della tabella A allegata al	
	d.p.r. 915/1978.	
	Nell’imminenza dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria	
	conclusionale con la quale ha contestato la predetta consulenza relativamente	
	alla sostenuta assenza di dipendenza da causa di servizio della patologia	
	“XX”, ritenendo incongruenti le conclusioni formulate sul punto dal	
	Collegio medico legale della Asl.	
	Ha rimarcato le considerazioni già formulate – ma non accolte – nella	
	consulenza tecnica di parte nella quale ha sostenuto che il collegio medico	
	legale da una parte avrebbe considerato che la patologia riguardante la “XX”,	
	diagnosticata al ricorrente nel XX, sarebbe la causa della patologia “XX” -	
	non dipendente, quindi, da causa di servizio - senza tuttavia escludere che	
	4	

	situazioni di stress psico fisico potessero scatenare episodi di fibrillazione	
	atriale, ponendo l’accento sul fatto che nonostante i ripetuti ricoveri	
	ospedalieri intervenuti dal XX in poi, mai nessuno specialista avesse mai	
	sospettato una possibile sindrome di apnee notturne da correlare, anche solo	
	in via ipotetica, al quadro di fibrillazione atriale parossistica anche in	
	considerazione del fatto che la diagnosi correlata alle apnee notturne sarebbe	
	emersa solo nel XX.	
	Alla fissata udienza del 15 luglio 2025 le parti presenti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti versati in giudizio e, in particolare all’esito della disposta	
	consulenza tecnica d’ufficio il ricorso si appalesa parzialmente fondato.	
	Invero da un’approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente l’adito	
	collegio medico legale dell’Asl barese ha ritenuto sussistente il nesso di	
	causalità fra la patologia “XX” e l’attività di servizio prestato, escludendola,	
	invece con riferimento alla patologia “XX”.	
	Invero il Collegio medico legale, prendendo abbrivio dalla sussistenza di	
	altra patologia, vale a dire la “XX C-PAP” diagnosticata nel XX è giunto a	
	ritenere che “...le valutazione specialistiche indicano una stretta	
	correlazione causale e cronologico consequenziale” fra la predetta patologia	
	e quella oggetto del presente ricorso.	
	Al riguardo nel rispondere alle medesime osservazioni formulate con la	
	memoria conclusiva, lo specialista cardiologo all’uopo interpellato ha	
	specificato – con considerazioni fatte proprie dall’intero collegio - che “Si	
	ribadisce che la fibrillazione atriale è un’aritmia cardiaca che può insorgere	
	5	

anche in soggetti giovani con “cuore sano”...La diagnosi di sindrome delle apnee ostruttive notturne tratta subito e con successo con C-PSP è stata “tardiva” rispetto alla diagnosi di FA. Infatti era **sicuramente** già presente all’insorgenza dei primi episodi aritmici. Non è escluso pertanto che l’OSAS probabilmente precedente alla FA ma non diagnosticata prima, sia la causa responsabile dell’insorgenza della F.A. pur considerando che situazioni di stress psico-fisico possono scatenare episodi di F.A così come evidenziato in Linee Guida (ESC 2016) e in studi epidemiologici.

Per episodi di fibrillazione atriale si intendono episodi sporadici di fibrillazione atriale che possono avere molteplici cause come situazioni di stress psico fisico ai quali il paziente è stato sicuramente sottoposto. Ma non si può attribuire, a parere del sottoscritto, la causa dell’insorgenza della fibrillazione atriale alle suddette condizioni, bensì come sottolineato, all’OSAS.

Del resto, dall’anamnesi del paziente, risulta che dopo la diagnosi di “sindrome delle apnee ostruttive” avvenuta nel XX e immediato trattamento con C-PAP non risultano ulteriori ricoveri per aritmie sopra ventricolari. Pertanto è possibile considerare la fibrillazione atriale come epifenomeno riferibile all’OSAS in prima istanza”.

Tali argomentazioni appaiono esaustive, ampiamente motivate e sorrette da coerenza logica.

In altri termini anche il criterio probabilistico invocato dal ricorrente, secondo il quale in assenza di preventiva diagnosi la fibrillazione atriale non può essere stata causata dall’OSAS – asseritamente non sussistente in quanto non diagnosticata - cede di fronte al giudizio formulato in termini di certezza

[illegible]

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.
30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata il 08/09/2025

IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo

Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina

F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 08/09/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente